

del mare ha per conseguenza che la nave in alto mare è assimilata al territorio dello Stato di cui batte la bandiera, poiché, come nel territorio, tale Stato vi fa valere la sua autorità e nessun altro Stato può esercitarvi la sua », è altresì da sottolineare, secondo la Corte che « se... un atto delittuoso commesso su una nave in alto mare produce i suoi effetti su una nave battente un'altra bandiera o su un territorio straniero, occorre applicare gli stessi principi come se si trattasse di due territori di Stati diversi, e quindi constatare che nessuna regola di diritto internazionale proibisce allo Stato di appartenenza della nave in cui gli effetti del delitto si sono manifestati, di considerare tale delitto come se fosse stato commesso nel suo territorio e di svolgere procedimenti penali contro il reo ». Tale conclusione, ha proseguito la Corte, « potrebbe essere superata soltanto se si dimostrasse che esista una regola di diritto internazionale consuetudinaria che, andando oltre il principio sopra enunciato, stabilisca la competenza esclusiva dello Stato della bandiera » (p. 25) ma, a suo avviso, « il principio della giurisdizione esclusiva del paese della bandiera non è universalmente ammesso » (p. 27).

Sulla questione sollevata dal governo francese relativa alla formazione di una regola speciale per i casi di collisione in base alla quale i procedimenti penali sarebbero riservati esclusivamente allo Stato della bandiera, regola ricavabile dal fatto che il perseguimento penale non si presenta, nella prassi, che dinanzi ai tribunali dello Stato della bandiera, la Corte ha precisato che « è soltanto se l'astensione risulti motivata dalla coscienza di un dovere di astenersi che si potrebbe parlare di consuetudine internazionale » (p. 28). Ciò premesso, la Corte ha osservato che « non esiste alcuna regola di diritto internazionale, relativa ai casi di collisione, che riservi i procedimenti penali alla competenza esclusiva dello Stato della bandiera » (p. 30), concludendo nel senso che « la Turchia, promuovendo, in virtù della libertà che il diritto internazionale lascia ad ogni Stato sovrano, i procedimenti penali in questione, non ha potuto, in assenza di tali principi, agire in contraddizione con i principi del diritto internazionale » (p. 32).

163. Sentenza della Corte distrettuale dell'Aja del 17 settembre 1982 nel caso *Compagnie Européennes des Pétroles c. Sensor Nederland*. *La sentenza è necessaria*

Una società francese, la *Compagnie Européenne de pétrole S.A.* (C.E.P.), aveva concluso nel 1982 un contratto di compravendita con una società olandese, la *Sensor Nederland B.V.*, sussidiaria al 100% della società statunitense *Geosource International (Nederland) B.V.* Il 27 luglio 1982 la *Sensor* informò la C.E.P. di non poter consegnare la merce in quanto, essendo una sussidiaria di una società statunitense, doveva rispettare un provvedimento di embargo commerciale disposto dal Presidente degli Stati Uniti il 22 giugno 1982 diretto a colpire tutte le esportazioni verso l'Unione Sovietica come destinataria finale. La C.E.P. aveva allora adito i giudici olandesi chiedendo che fosse ordinato alla *Sensor* di consegnare la merce pattuita e di pagare una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al 18 ottobre 1982. Dal canto suo, la *Sensor* sosteneva che l'adempimento potesse giustificarsi come « forza maggiore » ai sensi della legislazione olandese applicabile.⁴

Nella sua sentenza del 17 settembre 1982, la Corte distrettuale dell'Aja — consta-

⁴ In *ILM*, 1983, pp. 66-74.

tando che « il contratto tra la C.E.P. e la *Sensor* è regolato dal diritto olandese » — si è soffermata a valutare « fino a che punto » per risolvere il caso di specie, dovesse « tener conto di una misura commerciale restrittiva ai sensi del diritto degli Stati Uniti ». Al riguardo, la Corte ha precisato che « nel rispondere alla questione, la prima considerazione deve essere » che « tale misura si estende alla transazione tra la C.E.P. e la *Sensor* semplicemente e solamente attraverso la norma sulla giurisdizione della sezione (2) (iv) del Regolamento statunitense ». Lo scopo di tale norma », ha osservato la Corte, « è chiaramente di dotare la misura di effetti nei confronti di società situate al di fuori degli Stati Uniti » che « stipulano contratti al di fuori degli Stati Uniti con società non americane ». « Ciò che particolarmente merita attenzione », ha aggiunto la Corte, « è il fatto che, secondo il diritto internazionale come comunemente interpretato, la *Sensor Nederland B.V.* ha la nazionalità olandese » poiché è stata « costituita nei Paesi Bassi secondo il diritto olandese » e « tanto il suo ufficio registrato quanto il suo centro effettivo di amministrazione sono situati all'interno dei Paesi Bassi ». D'altro canto, « in conformità di tale interpretazione, il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America del 27 marzo 1956 » prevede, « all'articolo XXIII, paragrafo 3 », che « le società costituite secondo le leggi e i regolamenti applicabili entro i territori di ciascuna delle Parti saranno considerate loro società e il loro status giuridico sarà riconosciuto nei territori dell'altra Parte » (§ 7.2).

Ciò premesso, la Corte ha osservato che « la circostanza che l'*embargo* commerciale imposto dalle autorità americane sia stato munito di effetti extra-territoriali » solleva « la questione se la norma sulla giurisdizione che produce tali effetti sia compatibile con il diritto internazionale » (§ 7.3), considerando che secondo « la regola di diritto internazionale universalmente accettata... non è ammissibile in generale che uno Stato eserciti la sua giurisdizione su atti compiuti al di fuori dei suoi confini ». Senonché « sono possibili... eccezioni a tale regola » in base, ad esempio, al « cosiddetto "principio di nazionalità" o al "principio di protezione" (il "principio dell'universalità" può essere qui trascurato) » (§ 7.3.1). Tuttavia, « la regola sulla giurisdizione americana », ad avviso della Corte, « non sembrerebbe giustificata in base al principio di nazionalità » in quanto « essa fa ricadere nel suo ambito di applicazione società di nazionalità diversa da quella americana » (§ 7.3.2). Né può essere invocato « il principio di protezione... a sostegno della validità della regola sulla giurisdizione in questione ». In effetti, se è vero che « secondo il principio di protezione, è ammissibile che uno Stato eserciti la giurisdizione su atti — ovunque e da chiunque compiuti — che mettono in pericolo la sicurezza o la credibilità degli interessi di tale Stato o di un altro », è vero anche che « gli interessi di tale altro Stato non ricomprendono gli interessi di politica estera che la misura degli Stati Uniti è diretta a proteggere » (§ 7.3.3).

La Corte ha poi ritenuto « importante esaminare se gli atti di esportazione coperti dall'*embargo* americano, nella misura in cui sono compiuti al di fuori degli Stati Uniti », producano « effetti diretti e illeciti all'interno del territorio degli Stati Uniti ». « Se così fosse », ha rilevato la Corte, « tali atti potrebbero essere considerati come se fossero stati compiuti all'interno degli Stati Uniti », con la conseguenza che « ricadrebbero entro la giurisdizione degli Stati Uniti secondo le regole di diritto internazionale generalmente accettate ». Tuttavia, ha affermato la Corte, « non si capisce come l'esportazione alla Russia di beni non originari degli Stati Uniti, da parte di un esportatore non americano » potrebbe avere « un qualsivoglia effetto diretto e illecito all'interno degli Stati Uniti ».

Ne deriva che « anche per questa via... la regola sulla giurisdizione non può ritenersi compatibile con il diritto internazionale » (§ 7.3.4). Certamente, « quanto precede non comporta che, alla luce delle regole del diritto internazionale, alla regola sulla giurisdizione debba essere negato qualsiasi effetto », giacché « non è inaccettabile, ad esempio, che i suoi effetti siano estesi ai cittadini americani » i quali, « intenzionati ad eludere l'*embargo* americano », costituiscono « a tal fine una società non americana al di fuori degli Stati Uniti ». Orbene, « se la regola sulla giurisdizione ha tuttavia per oggetto di far ricadere un caso come quello qui in esame entro l'ambito di applicazione della misura americana », a giudizio della Corte, « in tale misura siffatta regola deve ritenersi incompatibile » con il diritto internazionale (§ 7.3.5). In altre parole, « in queste circostanze, la regola sulla giurisdizione non può comportare la conseguenza che le corti olandesi tengano conto dell'*embargo* americano » (§ 7.4).

La Corte ha quindi concluso che « l'invocazione dell'*embargo* americano da parte della *Sensor* va respinta » e che « la richiesta, contro la quale non è stata adottata alcuna difesa diversa da quella appena discussa, deve essere accolta » (§ 8).

2. Giurisdizione esecutiva

164. **Cattura in territorio argentino di Adolf Eichmann da parte di agenti segreti israeliani del 12 maggio 1960.**

Nella notte tra l'11 e il 12 maggio l'ex colonnello delle SS Adolf Eichmann venne catturato da agenti speciali israeliani a Vicente Lopez, vicino a Buenos Aires, e il 25 maggio condotto, dopo essere stato drogato, in Israele sotto falso nome e con falsi documenti a bordo di un aereo della compagnia israeliana El Al che era atterrato il 19 maggio con la delegazione israeliana, presieduta dal ministro dello Stato israeliano Abba Eban, invitata ai festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario della rivoluzione argentina⁵.

In una nota del 6 giugno, in risposta alle richieste argentine di spiegazioni, il Governo israeliano dichiarò che « ignorava il fatto che Adolf Eichmann era venuto dall'Argentina dato che i servizi di sicurezza israeliani non l'avevano informato al riguardo » e che Eichmann, dopo essersi consegnato ad un gruppo di volontari israeliani che lo avevano scoperto in territorio argentino, « era d'accordo di recarsi spontaneamente in Israele per esservi giudicato ». La nota proseguiva affermando che « i gruppi di volontari avevano quindi trasferito Eichmann, con il suo pieno accordo, fuori dell'Argentina e lo avevano rimesso ai servizi di sicurezza israeliani » e che inoltre « i servizi di sicurezza avevano informato il 23 maggio il Governo di Israele che Eichmann si trovava nelle loro mani, ma soltanto più tardi avevano precisato che egli provenisse dall'Argentina » (p. 774).

L'Argentina, per nulla convinta della versione israeliana dell'incidente, rispose l'8 giugno con una nota in cui tra l'altro si affermava che « il Governo israeliano può essere certo che il popolo e il Governo argentine comprendono perfettamente quali possano es-

⁵ In *RGDIP*, 1960, pp. 772-786.

ser e i sentimenti del popolo ebreo rispetto a colui che è accusato di atti di sterminio perpetrati nei campi di concentramento » non potendo tuttavia « evitare di domandarsi se non avesse dovuto accordarsi qualche valore all'obbligo di rispettare la sovranità di uno Stato amico con il quale si intrattengono le relazioni più cordiali, rispetto che partecipa della natura intrinseca del principio di uguaglianza sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e che è alla base della morale internazionale e del diritto internazionale ». Infatti « date le relazioni amichevoli e cordiali che sono esistite tra la Repubblica Argentina e Israele dalla creazione di questo Stato, il Governo israeliano non può veder sorgere senza inquietudine una controversia così delicata ». E per questo, proseguiva la nota « che il Governo argentino, sollevando presso il Governo israeliano la protesta più formale contro l'atto illecito commesso in violazione di uno dei diritti fondamentali dello Stato argentino, spera che esso prenda disposizioni per riparare tale atto nell'unico modo che conviene, e cioè restituendo Eichmann prima della fine di questa settimana e punendo coloro che si sono resi colpevoli della violazione del territorio nazionale » (p. 775). Nella nota si precisava inoltre che « appena Eichmann sarà stato restituito il Governo israeliano potrà chiedere che egli venga consegnato attraverso i mezzi previsti dal diritto internazionale » e che « se Eichmann non fosse restituito, l'Argentina sottoporrà l'affare all'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformità dell'obbligo imposto a tutti i Membri dall'art. 2, par. 3, della Carta e che può essere eseguito secondo una qualsiasi delle procedure indicate agli articoli da 33 a 38 ».

In seguito, il 12 giugno, il Governo argentino richiamò il proprio ambasciatore a Gerusalemme e tre giorni dopo chiese la convocazione del Consiglio di sicurezza annettendo alla richiesta una memoria esplicativa in cui ribadiva che « il trasferimento illecito e clandestino di Eichmann dal territorio argentino costituisce una violazione flagrantemente del diritto di sovranità dello Stato argentino del quale il Governo è giustificato ad esigere la riparazione » e che « nessun'altra considerazione, neanche quella che ha fatto valere il Governo israeliano quanto all'importanza che riveste il fatto di poter giudicare l'individuo accusato dei massacri commessi nei campi di concentramento, può prevalere su tale diritto, benché il popolo e il Governo argentine apprezzino tutto il valore degli argomenti invocati ». Ad avviso del Governo argentino infatti « ammettere un'altra tesi equivarrebbe a riconoscere il diritto di farsi giustizia da sé e a mettere l'equilibrio internazionale alla mercé di atti unilaterali la cui ripetizione creerebbe innegabili pericoli per la preservazione della pace » (p. 776).

Il 21 giugno il Governo israeliano inviò a sua volta al Presidente del Consiglio di sicurezza due comunicazioni. Nella prima si escludeva che il Consiglio fosse competente ad esaminare la questione ai sensi dell'art. 34, come richiesto dall'Argentina, mancando una minaccia al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Nella seconda era riprodotta una lettera inviata il 7 giugno al Presidente argentino nella quale si affermava che « l'obbligo che incombe a tutti gli Stati di rispettare scrupolosamente le leggi degli altri paesi è incontestabile; ma non si possono neppure trascurare i motivi supremi che hanno ispirato coloro che hanno ritrovato Eichmann e l'hanno condotto in Israele con il suo consenso, né l'imperiosa forza morale che li ha spinti ad agire, né la profondità dei sentimenti che li animavano » (p. 777).

Al Consiglio di sicurezza il delegato argentino, di fronte alle scuse israeliane per la violazione delle leggi argentine da parte del « gruppo di volontari » che aveva catturato Eichmann, sostenne che « queste scuse equivalgono a una confessione ed eliminano la